REGOLAMENTO (CE) N. 2007/98 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1998

relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 6,

considerando che l'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; che tuttavia essa non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i quali è previsto un acquisto all'intervento;

considerando che l'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia e che si adatta ottimamente alle condizioni climatiche di quei paesi; che tale produzione è di gran lunga superiore al fabbisogno dei suddetti paesi talché questi sono stati costretti a smerciare le eccedenze verso paesi terzi; che la loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente;

considerando che un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo; che la situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi nordici che nell'intera Comunità; che un passaggio dalla coltivazione dell'avena verso quella dell'orzo non farebbe che aggravare tale situazione eccedentaria; che è pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata verso paesi terzi;

considerando che l'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92; che a motivo della loro situazione geografica la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri; che la fissazione di una restituzione sulla base del suddetto articolo 13 va a vantaggio innanzi tutto delle esportazioni da questi altri Stati; che occorre pertanto prevedere che la produzione di avena nei due paesi nordici venga sempre più sostituita da quella di orzo; che è quindi logico attendersi, nel corso delle future campagne, il conferimento all'intervento in Finlandia e in Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di considerevoli quantità di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione verso paesi terzi; che tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose per il bilancio comunitario che le esportazioni dirette;

considerando che con una misura speciale di intervento ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento si potrebbero evitare questi costi supplementari; che tale intervento dovrebbe assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia; che la concessione di una restituzione sulla base di una gara ed applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata a partire dai suddetti due paesi costituisce la misura più adeguata in tale contesto;

considerando che la natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ([4]);

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare d'intervento; che è quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, occorre stabilire un quantitativo minimo nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte agli organismi competenti;

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
([4]) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 250 000 t di avena prodotta in Finlandia e Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi verso paesi terzi.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. Gli organismi d'intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è indetta fino al 24 giugno 1999. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 24 settembre 1998.

4. Le offerte devono essere presentate presso gli organismi d'intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

a) verte su 1 000 t almeno,

b) è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia.

Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione [1] è incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle 2 seguenti diciture:

— «Asetus (EY) N:o 2007/98 — Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa»

— «Förordning (EG) nr 2007/98 — Licensen giltig endast i Finland och Sverige».

Articolo 5

La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e della Svezia.

Articolo 6

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 è di 12 ECU/t.

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [2], i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della gara prevista dal presente regolamento sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara prevista dal presente regolamento sono validi eslcusivamente in Finlandia e in Svezia.

Articolo 8

1. Sulla base delle offerte comunicate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

— di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

— di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

[1] GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.
[2] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi d'intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificata nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli organismi d'intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 2007/98]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ecu/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault o Brus)]:

— telefax: 295 25 15
296 49 56

— telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci).